



composto dai magistrati

Dott. Gian Luca SOANA

- Presidente

Dott. Roberto COLONNELLO

- Giudice relatore est.

Dott.ssa Marilina GUGLIELMI

- Giudice -

all'esito della camera di consiglio del 9 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata
del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I.**

nel procedimento rubricato sub n. 10-1/2025 r.g.

promosso da

Stefania BOCCACCI, nata a Antrudoco (RI) il 22/11/1957 (C.F.: BCCSFN57S62A315L)

e da

Antonello CATTANI, nato a Borgo Velino il 6/05/1955 (C.F.: CTTNNL55E06A996N)



1. Stefania BOCCACCI e Antonello CATTANI in data 15.02.2025 hanno proposto ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri rispettivi beni.

2. Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale è competente ad esaminare il ricorso atteso che i debitori ricorrenti sono residenti nel circondario del medesimo Ufficio.

3. Sempre preliminarmente va rilevato che il ricorso può essere esaminato senza necessità di fissazione di udienza di comparizione, non prevedendola le norme che regolano il rito di tale procedimento.

4. Nel merito, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I., come richiesto in ricorso.

Invero, i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e sono debitori non soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I.

4.1. In particolare, quanto alla situazione di sovraindebitamento, va evidenziato come le loro entrate ordinarie attuali, per come ricostruite nella depositata relazione dal professionista nominato in luogo dell'O.C.C., non siano assolutamente sufficienti per far fronte regolarmente al pagamento degli ingenti debiti contratti nel corso del tempo. Più in particolare, i ricorrenti sono attualmente debitori di somme per 337.012,97 quanto alla BOCCACCI e di € 655.457,98 quanto al CATTANI (in un caso e nell'altro al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di del professionista in funzione di OCC e del futuro liquidatore), traenti la loro origine dalla situazione di difficoltà economica derivata dallo stato temporaneo di inoccupazione di CATTANI, seguito poi dalla non redditività dell'attività di impresa da questo avviata per svolgere nuovamente un'attività lavorativa, con conseguente incremento



dei debiti. Il CATTANI attualmente percepisce € 1.083,00 netti al mese; la BOCCACCI percepisce € 1.795,00 netti al mese.

4.2. Quanto alla non assoggettabilità dei ricorrenti alla disciplina sui procedimenti concorsuali e artt. 1,2, 121 C.C.I.I. va rilevato che il solo ricorrente CATTANI è risultato essere stato socio di una società di fatto (che, come tale, in astratto avrebbe determinato in astratto la fallibilità del socio stesso, oltre che della società). Tuttavia, tale società è stata cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno, come risulta dalla visura camerale prodotta da parte ricorrente (v. art. 33 C.C.I. che prevede la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore, individuale o collettivo, che sia cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno; norma da leggere in combinato disposto con l'art. 2, lett. C) del C.C.I. il quale definisce lo stato di sovraindebitamento come quello in cui versa il consumatore oppure ogni "altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"; norma, questa, da leggere a sua volta in combinato disposto con l'art. 268 C.C.I. che prevede la possibilità di accedere alla liquidazione controllata in capo al "debitore in stato di sovraindebitamento").

4.3. Inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

4.4. Ancora, al ricorso è allegata la necessaria relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei due debitori.

4.5. Tali due debitori, poi, hanno potuto presentare un'unica domanda congiunta per richiedere l'apertura della liquidazione dei loro rispettivi patrimoni, prevedendolo l'art. 67 C.C.I.I. che recita: "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da*



sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune", fermo restando che le masse attive e passive restano distinte. Invero, essi sono coniugi separati che attualmente si sono riconciliati, tanto che convivono. In ogni caso, nel caso di specie il sovraindebitamento ha, almeno in parte, un'origine comune in quanto molti debiti (si pensi a quelli derivanti dal contratto di mutuo stipulato per acquistare la casa di abitazione) sono stati assunti per far fronte alle esigenze della famiglia, ferma la loro successiva insoddisfabilità a causa della perdita del lavoro da parte del CATTANI e della non redditività dell'attività di impresa da questo avviata.

5. Chiarita la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla liquidazione controllata, va ora analizzato il patrimonio che diventerebbe oggetto della liquidazione controllata.

Nel ricorso l'istante CATTANI potrebbe mettere a disposizione, salve le valutazioni di convenienza che saranno operate al momento debito dal Liquidatore:

- la proprietà in ragione della quota di $\frac{1}{2}$ di due terreni siti nel Comune di BORGO VELINO, distinti in Catasto Terreni di detto Comune al fg.8 particelle 1122 e 1124;
- il "diritto di livello" per la quota di $\frac{1}{6}$ sui terreni siti nel Comune di BORGO VELINO, distinti in Catasto Terreni di detto Comune al fg.3 part. 377, 396, 428;
- un autoveicolo Renault Megane targato DK633ET del 2007;
- un autoveicolo Kia Ceed targata DR145PS del 2008;
- i saldi (per verità, per come indicati nel ricorso, esigui, ma senza che possa escludersi che dal momento del deposito del ricorso al momento dell'attività liquidatoria si siano incrementati) dei rapporti di conto corrente Poste Pay Evolution n....****1089; del libretto n.



Va invero precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, ditalchè ben potrà essere valutata dal liquidatore



la vendita di ogni bene mobile o immobile, anche non indicato dalla ricorrente come passibile di liquidazione.

5.1. Al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura della somma "offerta", sarà altresì possibile ordinare al datore di lavoro o all'istituto previdenziale che eroga la pensione di stornare mensilmente dalle retribuzioni/emolumenti pensionistici quanto ritenuto concretamente versabile dall'istante (sull'ammissibilità di un ordine siffatto cfr. Trib. Verona 20.9.2022, posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore), una volta decisa la somma dal Giudice delegato, dopo gli approfondimenti del Liquidatore che terranno conto di quanto di seguito evidenziato.

5.2. Per quanto riguarda le quota di stipendio/pensione che al momento dell'apertura della liquidazione controllata sono oggetto di espropriazione forzata presso terzi, va ricordato che l'attuazione delle ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo *debitor debitoris* (nel caso di cui si discorre: datore di lavoro; ente erogatore della pensione) effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario, sicché neppure l'assegnazione anteriore all'apertura della liquidazione controllata è idonea ad estinguere il debito del debitore principale, producendo tale effetto solo il pagamento del terzo pignorato intervenuto prima dell'apertura della procedura.

Conseguentemente, le trattenute per pignoramento presso terzi e le cessioni volontarie gravanti sui redditi del debitore non sono opponibili alla procedura di liquidazione controllata e i pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente successivi all'apertura della



liquidazione sono inefficaci nei confronti della procedura, dovendo il creditore assegnatario partecipare al concorso nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione.

6. Quanto, poi, al calcolo delle spese che secondo le valutazioni operate dal professionista gestore della crisi risultano occorrenti per le esigenze di sostentamento, deve rilevarsi che anzitutto i ricorrenti detengono a titolo gratuito un immobile messo a disposizione dei figli, con conseguente insussistenza di spese di locazione o di rate di mutuo da pagare.

Ancora, va rilevato che il CATTANI è proprietario di due automobili, pur essendo sufficiente, per gli spostamenti dei componenti di un nucleo familiare di due persone, l'utilizzo di una sola automobile. Quindi le spese per la manutenzione, per il bollo, per l'assicurazione, per il carburante occorrenti per la seconda automobile, in quanto superflue, possono essere scomputate dal totale calcolato al professionista per la soddisfazione delle esigenze personali.

Non provata, ancora, è l'entità delle spese occorrenti per le utenze dell'abitazione e per la legna, così come l'entità delle spese occorrenti per le utenze telefoniche (che in ogni caso possono limitarsi a quelle del telefono cellulare, il quale consente anche la navigazione su internet, tanto da non essere necessario sostenere spese per l'utenza telefonica fissa).

Dunque, in ragione di tutto ciò può sottoporsi a liquidazione la parte di retribuzione eccedente la somma di € 1.300,00 che i ricorrenti potranno trattenere nella misura di € 650,00 ciascuno per soddisfare le loro esigenze primarie di vita.

7. Si reputa opportuna la nomina, quale liquidatore, del professionista che ha già svolto le funzioni di OCC.



P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 279 CCH,

- 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Antonello CATTANI e di Stefania BOCCACCI;
- 2) nomina il dott. Roberto Colonnello Giudice Delegato per la procedura;
- 3) nomina Liquidatore l'avv. Fiammetta Cicchetti;
- 4) ordina a Antonello CATTANI e a Stefania BOCCACCI di depositare, entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori aggiornato nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
- 5) ordina a Antonello CATTANI e a Stefania BOCCACCI la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;
- 6) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I. che Antonello CATTANI e Stefania BOCCACCI, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possano trattenere per le necessità familiari, l'importo, per ciascuno, di € 650,00 mensili, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente cambiare le condizioni reddituali dei debitori;
- 7) avverte i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui

all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;

8) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

9) avverte i creditori che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

10) avverte i creditori che le trattenute per pignoramento presso terzi e le cessioni volontarie gravanti sui redditi dei debitori non sono opponibili alla procedura di liquidazione controllata e i pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore successivi all'apertura della liquidazione sono inefficaci nei confronti della procedura, dovendo il creditore assegnatario o cessionario della quota di stipendio o della pensione partecipare al concorso nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione;

11) avverte il debitore e i creditori che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;

12) avverte il debitore e i creditori che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del



concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

13) dispone che il liquidatore:

- entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti sui beni dei debitori ai sensi dell'art. 272 CCII, tenuto conto anche di quanto avranno indicato i debitori nel termine superiormente assegnato agli stessi, notificando senza indugio agli stessi la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla



redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCI;
- provveda a comunicare ai creditori assegnatari di quote di stipendio o pensione in virtù di ordinanze di assegnazione dei crediti emessi dal G.E. o di negozi di cessione conclusi tra debitori e creditori, nonché ai terzi che erogano gli stipendi e le cessioni, che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata non devono essere più operate trattenute sugli stipendi/pensioni in quanto i creditori beneficiari delle assegnazioni o delle cessioni devono essere soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale, ed eventuali pagamenti effettuati da questi ultimi in favore dei creditori assegnatari o cessionari saranno inefficaci;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio dei debiti e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dei debitori in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del



conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i due ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

14) avverte il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni



relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

15) autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n. 122 e succ. mod.;

- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti coi debitori, anche se estinti;

- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti coi debitori;



16) ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

17) DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 9.2.2026

IL GIUDICE RELATORE EST.

Roberto COLONNELLO

IL PRESIDENTE

Gian Luca SOANA

